

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 238**

a iniziativa del Consigliere Giorgini

*presentata in data 27 settembre 2018*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N.13  
“RIORDINO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.  
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE E FUSIONE  
DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL FOGLIA, METAURO E CESANO,  
DEL MUSONE, POTENZA, CHIANTI, ASOLA E ALTO NERA, DELL’ASO,  
DEL TENNA E DEL TRONTO”

-----

**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 13/2013)*

1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis (Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il consorzio, sulla base dei benefici di cui al comma 3 dell'articolo 16, per ogni intervento che intende realizzare, all'interno del Perimetro di Contribuenza dovrà specificare gli immobili agricoli ed extragricoli interessati ed il relativo contributo consortile che ne deriva, proporzionandolo al reale ed effettivo conseguimento del beneficio, sia diretto, indiretto che potenziale.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua applicazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.